

SUI COSTI DELLA MANODOPERA

TAR Palermo, 19.12.2023 n. 3787

Sui costi della manodopera

Con il primo motivo di censura la ricorrente deduce innanzitutto la violazione, da parte dei documenti di gara, dell'art. 41, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. n. 36/2023, secondo cui "I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso", in quanto il Bando e il Disciplinare di gara avrebbero omesso di scorporare dall'importo soggetto al ribasso i costi della manodopera, imponendo all'operatore economico di presentare un ribasso sull'intero prezzo posto a base d'asta. [...] Le riferite censure, a parere del Collegio, non colgono nel segno. In verità, sia il bando che il disciplinare, e analogamente il capitolato, come si evince dalla rassegna delle disposizioni trascritte nella parte in fatto della presente decisione, enucleano e distinguono chiaramente all'interno dell'importo complessivo dell'appalto le componenti di costo ribassabili (riferite al servizio di mensa scolastica per € 37.112,60) da quelle non ribassabili (gli oneri per la sicurezza nella misura di € 1.000,00 e i costi della manodopera per l'importo stimato di € 223.566,85), pur prevedendo che il ribasso sia espresso in termini percentuali sull'importo posto a base d'appalto comprensivo dei costi della manodopera. Tale soluzione, solo in apparenza distonica rispetto alla natura non ribassabile dei costi della manodopera, è in realtà conforme all'impianto generale della norma di rango primario, posto che l'art. 41, comma 14, del nuovo Codice dei contratti pubblici, se da un lato afferma che i "costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso" (cosa che è stata puntualmente fatta nella formulazione dei documenti della gara per cui è controversia), dall'altro consente comunque all'operatore economico "di dimostrare che **il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale**". Pertanto, contrariamente a quanto assunto dalla ricorrente con i primi due motivi, la non "ribassabilità" dei costi della manodopera, normativamente prevista, non impone implicitamente anche lo scorporo di questi ultimi dalla base d'asta né tale opzione è stata concretamente assunta dalla lex specialis, visto che l'importo a base d'asta è fissato espressamente tanto dal punto 10 del bando quanto dal punto 12 del disciplinare in € 260.679,45, con la precisazione che "L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 223.566,85".

DELIBERA N. 528 15 novembre 2023.

La lettura sistematica della prima parte dell'articolo 41, comma 14, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, secondo il quale i costi della manodopera sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso, e della seconda parte della norma, che riconosce al concorrente la possibilità di dimostrare che il ribasso complessivo offerto deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, induce a ritenere che il costo della manodopera, seppur quantificato e indicato separatamente negli atti di gara, rientri nell'importo complessivo a base di gara, su cui applicare il ribasso offerto dal concorrente per definire l'importo contrattuale.

Pertanto, che l'art. 41, comma 14, del d.lgs. 36/2023, nella parte in cui stabilisce che i costi della manodopera sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso, deve essere letto ed interpretato come volto a sancire l'obbligo della Stazione appaltante di quantificare ed indicare separatamente, negli atti di gara, i costi della manodopera che, tuttavia, continuano a far parte dell'importo a base di gara, su cui applicare il ribasso offerto dall'operatore per definire l'importo contrattuale.

SULL'AFFIDAMENTO DIRETTO

Tar Campania, Napoli, Sez. 19.12.2023 n. 7037

Sull'obbligo dell'affidamento diretto per gli affidamenti di servizi e forniture fino ad € 140.000,00 e di lavori fino ad € 150.000,00

L'art. 50 del d.lgs n. 36/2023 ha reso, in sostanza, ordinaria la regolamentazione delle procedure di affidamento dei contratti cc.dd. sotto soglia stabilita dalla l. n. 120/20 solo in via provvisoria e che soltanto in relazione alla procedura ex lett d) fa espressamente salva la facoltà di optare per le procedure di scelta del contraente di cui alla successiva Parte IV del codice, compresa quella aperta.

La nuova normativa in sostanza, per i contratti sotto soglia impone in ogni caso il ricorso ad affidamenti diretti o procedure negoziate, con la sola eccezione rappresentata dall'opzione per la procedura aperta per contratti per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14.

Consiglio di Stato, Sez. V, 15/01/2024, n. 503

Sull'assenza di trasformazione dell'affidamento diretto in procedura negoziata in caso di mera procedimentalizzazione

La procedura (RDO) in concreto posta in essere, infatti, era proprio quella dell'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera *a*), del decreto-legge n. 76 del 2020, come convertito, le cui caratteristiche erano ben delineate dal disciplinare che, come rimarcato dal TAR, **escludeva in radice la natura comparativa della valutazione**. In tale prospettiva, la motivazione finale è del tutto adeguata e sufficiente, in quanto doveva **limitarsi ad un giudizio di rispondenza dell'offerta alle esigenze dell'amministrazione**.

Deve qui ribadirsi che **la mera procedimentalizzazione dell'affidamento diretto, mediante l'acquisizione di una pluralità di preventivi e l'indicazione dei criteri per la selezione degli operatori (secondo modalità che corrispondono alle previsioni contenute nelle Linee Guida ANAC n. 4 per gli affidamenti diretti), non trasforma l'affidamento diretto in una procedura di gara, né abilita i soggetti che non siano stati selezionati a contestare le valutazioni effettuate dall'amministrazione circa la rispondenza dei prodotti offerti alle proprie esigenze**.

il TAR ha rimarcato che **l'omissione della graduatoria finale** risultava coerente con le previsioni del disciplinare, intitolato "Condizioni particolari di RDO – Confronto di preventivi" (richiamandone l'art. 7, paragrafo finale), e che la scelta dell'aggiudicatario è stata specificamente e dettagliatamente motivata con riferimento a tutti i criteri valutativi predeterminati dall'amministrazione. Il Giudice di prime cure, inoltre, ha affermato che la previsione di questi ultimi, insieme all'acquisizione di più offerte, non comportava la trasformazione della procedura in una gara vera e propria, trattandosi piuttosto di un mero confronto di preventivi, con conseguente dovere della stazione appaltante di motivare la scelta dell'aggiudicatario **non in ottica comparativa, ma solo in termini di economicità e di rispondenza dell'offerta alle proprie esigenze**. Gli atti posti in essere dall'amministrazione, a giudizio del TAR, sono stati coerenti con le previsioni dell'art. 30 del d.lgs. n. 50 del 2016 (richiamato dall'art. 1, comma 2, lettera a, del decreto-legge n. 76 del 2020, come convertito) e ciò proprio in considerazione della pubblicità della procedura, della predeterminazione dei criteri valutativi e della completezza della motivazione in relazione alla tipologia di procedura espletata.

Tar Lombardia, Milano, Sez. IV, 09/12/2023, n. 2968

Sull'affidamento diretto

Nella fattispecie, non modifica la natura dell'affidamento diretto e non lo trasforma in una gara la circostanza che la stazione appaltante abbia individuato criteri *latu senso* valutativi per l'individuazione del migliore servizio offerto (cfr. Cons. di Stato, Sez. IV, 23.04.2021, n.3287; TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 17.04.2023, n. 949; TAR Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, 25.11.2022, n. 750). Tale scelta risulta infatti funzionale, per un verso, a consentire la puntuale articolazione della proposta delle imprese partecipanti rispetto al fabbisogno specifico della stazione appaltante e, per altro verso, a garantire la trasparenza dell'azione dell'amministrazione attraverso l'assolvimento dell'onere di motivazione in merito all'individuazione del contraente, anche nell'ambito di una procedura che non prevede, di norma, alcuna forma preventiva di pubblicità e neppure obbliga alla consultazione informale del mercato. L'offerta, in sostanza, è una mera "proposta contrattuale" articolata dall'impresa in modo da rispondere alle richieste specifiche dell'amministrazione acquirente, sulla base dei parametri dalla stessa indicati, che non impegna a un confronto comparativo strutturato, né tantomeno a una "pesatura" dei contenuti delle proposte dei diversi operatori.

Nello specifico, la verifica del R.U.P. ha tenuto espressamente conto dei criteri di selezione indicati all'art. 16 della Richiesta di Offerta, esaminando dettagliatamente le proposte pervenute in relazione a ciascuno di essi. In particolare, nella valutazione del preventivo di xxxx, è stata valorizzata la modalità di svolgimento del servizio e la completezza delle prestazioni offerte – ovvero il primo criterio indicato nella RdO – che è stata ritenuta "più chiara e dettagliata in ogni sua parte, soprattutto dal punto di vista tecnico ed operativo, individuando le attività che verranno svolte, quali ad esempio: verifica periodica e lavaggi mensili, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, comunicazioni e report, ecc. Inoltre vengono descritte in modo puntuale le vari fasi relative alla sostituzione e nuova installazione delle transenne parapetonali, individuando tutti gli aspetti tecnico-costruttivi (realizzazione fori, sfilamento e posizionamento manufatti, ripristini, ecc.) e quelli relativi alla sicurezza (puntellamenti, ancoraggi ecc.). In merito alla proposta di yyyy., si ritrova invece una relazione risulta meno particolareggiata rispetto alla proposta di xxxx, con carenze tecnico – descrittive che portano a ritenerla meno completa ed accurata".
